

CITTÀ DI ERACLEA

Città Metropolitana di Venezia



REGOLAMENTO COMUNALE DELL'USO DEL DEMANIO MARITTIMO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 19/06/2002

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 21/07/2003

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 08/03/2007

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 21/03/2007

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 22/02/2018

Modificato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C. C. n. 11 del 07/05/2020

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 21/12/2023

Publicata dal 23/12/2023 al 07/01/2024

Esecutiva in data 03/01/2024

Sommario

Art. 1. Oggetto.....	4
Art. 2. Definizioni.....	4
Art. 3. Competenze gestionali del Comune.....	4
Art. 4. Disciplina delle prescrizioni di gestione.....	4
Art. 5. Attività soggette a concessione.....	5
Art. 6. Scopo della concessione.....	5
Art. 7. Compatibilità della concessione con il pubblico uso.....	5
Art. 8. Requisiti del concessionario.....	6
Art. 9. Aree libere e servizi di uso comune.....	6
Art. 10. Settori/Unità Minime di Intervento per attività soggette a concessione.....	7
Art. 11. Prescrizioni minime per i servizi di salvataggio e di primo soccorso.....	7
Art. 12. Prescrizioni minime per la sicurezza della balneazione.....	7
Art. 13. Prescrizioni minime per la manutenzione dell'arenile.....	7
Art. 14. Contenuto dell'atto di concessione.....	8
Art. 15. Canone e imposta regionale.....	9
Art. 16. Garanzie.....	9
Art. 17. Condizioni della garanzia fideiussoria.....	9
Art. 18. Principi e normativa applicabile.....	10
Art. 19. Domande di assegnazione di concessione. Requisiti generali di ammissibilità.....	10
Art. 20. Misure per la trasparenza, la pubblicità e la concorrenza.....	11
Art. 21. Disciplina del procedimento in presenza di pluralità di domande o manifestazioni di interesse.....	12
Art. 22. Condizioni di ammissibilità dell'offerta.....	13
Art. 23. Criteri di valutazione delle proposte concorrenti.....	13
Art. 24. Assegnazione della concessione.....	15
Art. 25. Atti successivi all'assegnazione.....	15
Art. 26. Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto di concessione.....	16
Art. 27. Subingresso nella concessione.....	16
Art. 28. Immissione nel possesso dei beni oggetto di concessione.....	17
Art. 29. Concorrenza parziale.....	17
Art. 30. Variazione al contenuto della concessione.....	17
Art. 31. Istruttoria per il rilascio della licenza suppletiva.....	18
Art. 32. Decadenza della concessione.....	18
Art. 33. Revoca della concessione.....	18
Art. 34. Istruttorie brevi.....	19
Art. 35. Anticipata occupazione.....	19
Art. 36. Attività soggette ad autorizzazione.....	19
Art. 37. Esoneri.....	20
Art. 38. Divieti generali.....	21
Art. 39. Disposizioni in materia di navigazione.....	21
Art. 40. Norme generali sulle aree pubbliche.....	21
Art. 41. Sanzioni.....	21
Art. 42. Disposizioni finali.....	22

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1. Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di concessioni di beni del Demanio Marittimo e di zone di mare territoriale per finalità turistico-ricreative, situati nel territorio comunale, conferiti dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'art. 105 comma 2 lettera l) del Decreto Legislativo 112/98 e da queste ultime conferiti ai Comuni, con L.R.V n. 9/2001 aggiornata nel T.U. delle Leggi Regionali in materia di turismo (L.R.V. n. 33 del 04.11.2002 e s.m.i.)

2. Il regolamento dell'uso del demanio marittimo concorre, unitamente al Piano Particolareggiato dell'Arenile, all'attuazione dell'Allegato S/1 della L.R.V. n. 33/2002.

3. Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni sovraordinate che siano in contrasto con il presente regolamento.

Art. 2. Definizioni

1. I beni e le pertinenze del Demanio Marittimo sono quelli individuati negli art. 822 del Codice Civile e 2, 28 e 29 del Codice della Navigazione.

2. Gli interventi sulle aree demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa del Comune di Eraclea sono disciplinati dal Piano Particolareggiato dell'Arenile approvato con idonea procedura ai sensi dell'art. 47 della LR 33/2002 e dal presente Regolamento.

Art. 3. Competenze gestionali del Comune

1. Con riferimento alle funzioni di gestione amministrativa sul Demanio Marittimo, il Comune di Eraclea provvede principalmente a:

- a) rilascio e rinnovo di concessioni demaniali marittime;
- b) revoca e decadenza delle concessioni;
- c) rilascio autorizzazioni di cui all'art. 24 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (variazione al contenuto della concessione);
- d) anticipata occupazione di cui all'art. 38 del Codice della Navigazione;
- e) rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 45 bis e successive modifiche (affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione) del Codice della Navigazione;
- f) rilascio delle autorizzazioni al subingresso nella concessione ai sensi dell'art. 46 del Codice della Navigazione;
- g) adempimenti relativi al calcolo, alla richiesta dei canoni ed alla determinazione degli indennizzi per abusiva occupazione;
- h) vigilanza sulle aree del demanio marittimo;
- i) emanazione di eventuali provvedimenti sanzionatori di autotutela previsti dalla normativa vigente;
- j) rilascio delle autorizzazioni per quanto contenuto nel presente regolamento.

Art. 4. Disciplina delle prescrizioni di gestione

1. Fra la battigia e l'area occupata per ogni utilizzazione in concessione deve essere garantita costantemente e continuativamente una fascia di rispetto di almeno 5 metri lineari misurata in condizioni meteo marine stabili per il libero transito dei fruitori della spiaggia e, pertanto, il concessionario è tenuto ad arretrare la propria occupazione in caso di avanzamento della linea del mare, con una tolleranza massima di metri lineari 0,50.

2. Deve essere comunque garantito il libero transito pedonale per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione e, pertanto, il concessionario non può impedire il passaggio all'interno della propria concessione.

3. Nella gestione della concessione deve comunque essere garantita e facilitata la fruibilità da parte delle persone con disabilità.

4. Per la tutela delle strutture nel periodo invernale, sono ammesse recinzioni/protezioni secondo le disposizioni dell'ufficio comunale preposto.

5. Tutte le strutture installate sull'arenile nell'area di concessione stagionale senza ancoraggio permanente al suolo, compresi gli ombrelloni, le pedane e le sedute e qualsiasi altro oggetto od impianto devono comunque essere rimosse a fine stagione.

Capo II - Oggetto della concessione

Art. 5. Attività soggette a concessione

1. La concessione consente l'occupazione e l'uso anche esclusivo di zone di spiaggia o di mare (art. 36 C. N.).

2. Vi è occupazione quando è impedita o limitata l'utilizzazione libera e gratuita di chiunque, anche con scritte o comportamenti che inducono a ritenere riservato l'uso del bene (1161 C. N.).

3. L'uso è esclusivo quando è riservato a soggetti determinati o dai medesimi è consentito o vietato.

Art. 6. Scopo della concessione

1. L'occupazione o l'uso esclusivo sono consentiti per lo scopo indicato nell'atto di concessione (art. 47 C. N., art. 24 Reg. C. N.).

2. Lo scopo indicato nell'atto di concessione individua il tipo di attività consentita e gli eventuali fini di beneficenza o di pubblico interesse previsti all'art. 39 comma 2 del codice della navigazione.

Art. 7. Compatibilità della concessione con il pubblico uso

1. La compatibilità della concessione con il pubblico uso è assicurata dalla previsione nel Piano particolareggiato dell'arenile.

2. La concessione può essere rilasciata solo se è prevista nel Piano Particolareggiato dell'Arenile, quando lo scopo consiste nell'esercizio delle seguenti attività (art. 01 DL 400/93, conv. in L. 494/93):

- a) gestione di stabilimenti balneari;
- b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- c) attività nautiche quali il noleggio di imbarcazioni e natanti, il paracadutismo ascensionale, lo sci nautico;
- d) gestione di strutture ricettive ed attività sportive e ricreative;
- e) esercizi commerciali.

3. Le concessioni di cui al comma precedente sono riportate in una apposita tavola del Piano Particolareggiato dell'Arenile.

4. Le aree della fascia "servizi di spiaggia" di cui all'allegato S/1 del L.R. n. 33/2002 possono essere concesionate a Consorzi per le finalità previste nell'allegato S/1 stesso.

Art. 8. Requisiti del concessionario

1. I soggetti richiedenti la concessione demaniale, la subconcessione o il subingresso dovranno dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- per le persone fisiche:
 - di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con pubbliche amministrazioni di cui all'art. 67 del D. Lgs 159/2011;
 - che nei propri confronti non sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari;
 - di non essersi reso inadempiente o colpevole di negligenza nell'eseguire prestazioni per il Comune stesso o per altre Amministrazioni Pubbliche;
- per le società, consorzi e imprese in genere:
 - di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara, previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni;
 - di non essere incorso nell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
 - che l'impresa non si avvale dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001 oppure che l'impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;
 - di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, N° 68) ovvero che l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, N.° 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici ovvero che l'impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto – successivamente al 18.01.2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato l'organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all'art. 9 della L. n. 68/99.

2. Le dichiarazioni di cui al comma precedente dovranno essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. N.° 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Capo III - Obblighi generali derivanti dalla concessione

Art. 9. Aree libere e servizi di uso comune

1. La concessione obbliga alla prestazione di servizi ad uso comune, anche quando devono essere svolti al di fuori dell'area occupata o in uso esclusivo, secondo le previsioni del piano particolareggiato o del titolo (art. 23 Reg. C. N.).

2. Sono ad uso comune i servizi di salvataggio, primo soccorso, le operazioni ordinarie di manutenzione della spiaggia, la pulizia della spiaggia, nonché la segnaletica di cui al successivo art. 12.

3. Sono considerate libere le aree che chiunque può utilizzare liberamente e gratuitamente anche quando sono realizzate opere e manufatti dove è assicurato lo stesso uso.

4. I poteri di vigilanza attribuiti al concessionario per garantire la manutenzione di beni ed assicurare i servizi comuni sono contemplati nelle condizioni speciali dell'atto di concessione.

5. La concessione non attribuisce comunque al suo titolare alcuna ragione di preferenza per l'uso di tali aree libere non comprese nella concessione (art. 29 Reg. C. N.).

6. Le aree libere, anche se previste all'interno dei Settori/Unità Minime di Intervento, devono essere adeguatamente pubblicizzate.

Art. 10. Settori/Unità Minime di Intervento per attività soggette a concessione

1. Quando è prevista, ai fini del rilascio o del mantenimento della concessione, l'elaborazione di un progetto unitario per l'attuazione del Settore/Unità Minima di Intervento, gli interessati regolano i loro reciproci rapporti in modo da rendere possibile l'esercizio della concessione in conformità al piano.

2. In ogni caso, quando in uno stesso Settore/Unità Minime di Intervento sono rilasciate più concessioni, per gli scopi indicati al comma 2 dell'art. 7, tutti i concessionari sono tenuti ad assicurare i servizi di uso comune come specificati all'art. 9.

3. Gli oneri relativi ai servizi di uso comune sono ripartiti tra i concessionari per il 50% in proporzione all'estensione delle concessioni e per il 50% in proporzione al canone demaniale.

Art. 11. Prescrizioni minime per i servizi di salvataggio e di primo soccorso

1. I servizi di assistenza e di primo soccorso devono essere organizzati e svolti secondo la migliore esperienza in modo da prevenire pericoli e garantire la sicurezza delle persone.

2. I servizi di salvataggio e primo soccorso possono essere esercitati singolarmente da ciascun concessionario o collettivamente, anche tramite soggetti terzi.

3. I servizi di salvataggio e di primo soccorso, devono essere garantiti, secondo le prescrizioni tecniche dettate dall'Autorità Marittima e dal Comune con apposita ordinanza.

Art. 12. Prescrizioni minime per la sicurezza della balneazione

1. Devono essere adeguatamente segnalati da parte dei concessionari:

- a. l'inizio delle acque profonde (m. 1,50), i bassi fondali ed il divieto di tuffarsi dai pontili e dalle scogliere, e altri pericoli e insidie;
- b. il limite dei cinquecento metri dalla battigia con gavitelli a strisce oblique bianche e rosse, emergenti dall'acqua di almeno 50 cm, distanti tra loro 100 metri;
- c. il divieto di fare il bagno nei corridoi di transito delle unità da diporto.

2. La segnaletica di cui sopra rientra fra i servizi comuni di cui al precedente art. 9.

Art. 13. Prescrizioni minime per la manutenzione dell'arenile

1. I concessionari dovranno garantire la manutenzione, l'igiene, la vigilanza, la pulizia, la realizzazione e manutenzione delle opere e dei manufatti che insistono sulle aree libere ed in concessione dei Settori/Unità Minime di Intervento di appartenenza. Detti servizi dovranno essere assicurati nel rispetto delle norme generali e delle direttive, che anche nel corso del rapporto concessorio il Comune riterrà di imporre.

2. Deve essere esposta copia del presente regolamento, per estratto delle norme relative ai divieti generali e delle attività soggette ad autorizzazione oltre alle tariffe del complesso balneare.

3. Gli accessi alla spiaggia devono essere conformi alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche (Legge n. 104 del 5 Gennaio 1992) e garantire conseguentemente il libero transito alle persone diversamente abili indipendentemente dalla presenza di passaggi pubblici attrezzati.

Capo IV - Titolo di concessione

Art. 14. Contenuto dell'atto di concessione

1. Il titolo concessorio si compone di due parti i cui contenuti sono di seguito descritti (art. 19 Reg. C. N.).

2. La prima parte deve contenere:

- a) gli atti del procedimento, o, in caso di rinnovo, il numero di registro e la data del titolo rinnovato;
- b) i dati anagrafici del concessionario, con l'indicazione del codice fiscale e/o partita IVA;
- c) il domicilio, anche digitale, eletto per le notifiche degli atti relativi al rapporto concessorio;
- d) l'ubicazione e i dati catastali del bene oggetto di concessione;
- e) lo scopo;
- f) la misura esatta dell'occupazione, definita da apposita planimetria, recante l'identificazione delle aree scoperte e delle aree coperte da impianti, manufatti ed opere, di facile e di difficile rimozione, sia sottostanti che soprastanti il piano di campagna e delle pertinenze demaniali marittime. La rappresentazione planimetrica deve altresì indicare distintamente l'area occupata per l'esercizio dell'attività rispetto alle aree libere o destinate a servizi di uso comune che il concessionario è obbligato a garantire;
- g) la data di inizio e la durata;
- h) le modalità di esercizio della concessione;
- i) il canone, la scadenza e il numero dei pagamenti;
- j) la cauzione;
- k) gli obblighi e le condizioni generali e particolari alle quali è sottoposta la concessione, comprese quelle che sono state oggetto di valutazione in sede di concorrenza;
- l) l'impegno del concessionario a garantire i servizi di uso comune, di salvataggio e di primo soccorso nonché le misure minime per la sicurezza della balneazione;
- m) l'impegno del concessionario a garantire la manutenzione, l'igiene, la vigilanza, la pulizia, la realizzazione e manutenzione dei manufatti e delle opere che insistono sulle aree libere ed in concessione, relativamente ai Settori/Unità Minime d'Intervento di appartenenza;
- n) l'impegno del concessionario a contribuire proporzionalmente, secondo i criteri di cui al precedente art. 10, ai costi di sorveglianza, salvataggio e primo soccorso, manutenzione ordinaria e pulizia della spiaggia, relativi alle aree libere esterne ai Settori/Unità Minime di Intervento fino alla concorrenza del 13% del fronte concessionabile, nonché ai costi di sorveglianza per la parte residua (tale prescrizione sarà inclusa nelle concessioni demaniali rilasciate, rinnovate o ampliate dopo l'adozione del presente Regolamento e del Piano Particolareggiato dell'Arenile che la introduce);
- o) l'impegno del concessionario a sottostare alle condizioni previste nell'atto e nel presente regolamento nonché ad esibire copia, dell'atto stesso, su richiesta dell'autorità preposta alla vigilanza (art. 33 Reg. C. N.).

3. La seconda parte è composta dalla documentazione di cui all'allegato S/2 della L.R.V. n. 33/2002, che va allegata alla domanda di concessione e rimane ferma anche a seguito di rinnovo, salvo che nel frattempo non ne sia stata autorizzata la variazione;

4. Gli obblighi e le condizioni generali previsti dalla legislazione statale e regionale vigente, dal presente regolamento, da ordinanze o regolamenti di altre autorità, e dal piano con riguardo al Settore/Unità Minima di Intervento nel quale l'attività è esercitata, si intendono inseriti nel titolo anche se non sono espressamente richiamati.

5. Devono essere precisate le eventuali condizioni speciali.

Art. 15. Canone e imposta regionale

1. La misura del canone e dell'imposta regionale, determinate dalle norme vigenti sono calcolate dal concessionario con riferimento all'area occupata per l'esercizio dell'attività e per i servizi che non sono ad uso comune (art. 38 C. N., L.494/93, art. 49 L.R. 33/02).

2. La superficie da considerare, ai fini del canone e dell'imposta regionale, risulterà dall'apposita planimetria, allegata all'atto concessorio, recante l'individuazione delle aree scoperte e delle aree coperte da impianti, manufatti ed opere sia sottostanti che soprastanti il piano di campagna e delle pertinenze demaniali marittime. Tali elementi possono tuttavia anche essere ricavati o rettificati sulla base di idonea documentazione, nonché a seguito di ulteriori e successivi idonei accertamenti o verifiche.

3. I dati indicati per il calcolo del canone devono essere attestati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

4. Il Comune, a seguito di verifica, richiede le somme dovute a titolo di integrazione e conguaglio, entro cinque anni dalla data dell'introito, maggiorate degli interessi al tasso legale, eventualmente rivalendosi sulla cauzione.

5. L'omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dal titolo concessorio comporta la decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 47, lett. D), del Codice della Navigazione.

6. Salvo diversi termini fissati da competenti superiori autorità, il canone deve essere corrisposto anticipatamente rispetto al rilascio della concessione per la prima annualità, ed entro il quindici settembre dell'anno al quale si riferisce, per le annualità successive, previo ordine di introito da parte del Comune.

Art. 16. Garanzie

1. La garanzia per l'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione, prevista dall'art. 50 della L.R. n. 33/2002, dall'art. 17 del Reg. C. N. e/o dalla normativa sopravvenuta, è sempre obbligatoria ed è costituita tramite deposito cauzionale o garanzia fideiussoria da effettuarsi prima del rilascio dell'atto concessorio.

1. La garanzia deve essere prestata in relazione a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione demaniale marittima compresi gli obblighi realizzativi imposti dal piano particolareggiato dell'arenile o da altri strumenti urbanistici.

1. La costituzione di valida ed efficace garanzia è condizione per il rilascio della concessione demaniale, nonché causa di decadenza qualora nel corso di vigenza della concessione la garanzia per qualsivoglia motivo perda efficacia/validità e non venga ricostituita e/o integrata.

1. Il Comune può richiedere che la garanzia venga integrata anche nel caso in cui l'importo garantito, per gli aumenti del canone e dei prezzi in generale, non sia più adeguato a coprire l'oggetto della polizza stessa.

1. L'ammontare della garanzia è pari al doppio del canone annuo. L'importo della garanzia è aumentato qualora lo stesso non sia sufficiente ad assicurare la copertura:

- a) del valore delle opere incamerate/incamerabili qualora insistenti nell'area concessionata o qualora sia prevista la loro realizzazione a tutela degli eventuali danni subiti, dei costi di manutenzione per il mantenimento delle stesse e per il loro adeguamento alla normativa vigente a cui il concessionario è tenuto;
- b) del costo per l'eventuale demolizione delle opere di facile/difficile rimozione qualora realizzate o insistenti sull'area in concessione e per lo sgombero coattivo dell'area medesima nonché di ogni ulteriore danno conseguente.

1. L'Amministrazione in caso di inadempienza da parte del concessionario, nel rispetto delle garanzie partecipative di cui agli artt. 7 e successive della Legge n. 241/1990, può incamerare/escutere a prima richiesta, in tutto o in parte, salvo conguaglio o maggior credito comunale, la garanzia e ciò anche nel caso in cui l'amministrazione non si avvalga della facoltà di

dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la garanzia.

1. È sempre fatta salva, in caso di inadempienza, la potestà di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 47 del Cod. Nav.

Art. 17. Condizioni della garanzia fideiussoria

1. La garanzia fideiussoria di cui all'articolo 16 può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

2. La garanzia fideiussoria deve risultare da atto scritto e contenere le seguenti condizioni particolari:

- il garante provvede al pagamento dell'intera somma garantita su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;
- deve essere prestata in relazione a tutti gli obblighi derivanti al concessionario dalla concessione demaniale marittima anche per inadempienze verificatesi prima del periodo di validità della polizza purché l'amministrazione ne abbia avuta notizia durante la validità della polizza stessa e deve estendersi a tutti gli accessori del debito principale, nonché alle spese per la denuncia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese successive;
- la garanzia deve essere prestata per tutta la durata della concessione e deve restare valida ed efficace fino allo svincolo da parte dell'Amministrazione comunale o fino alla svincolo che avverrà automaticamente, senza necessità di alcun atto da parte dell'Amministrazione comunale, decorsi sei mesi dalla cessazione per qualsivoglia ragione - come a titolo esemplificativo scadenza del termine, decadenza revoca - della concessione o decorsi sei mesi dal mancato rinnovo/revoca della garanzia nel caso previsto al punto successivo;
- qualora la garanzia sia prestata per un periodo inferiore la stessa deve prevedere il rinnovo automatico. La garanzia comunque non può essere prestata per un periodo inferiore ai due anni, salvo concessioni di durata minore. Il mancato rinnovo e/o la volontà del garante di procedere alla revoca deve essere comunicato al Comune almeno sei mesi prima della scadenza della garanzia fideiussoria e il concessionario deve presentare prima della scadenza altra idonea e valida polizza fideiussoria, pena la decadenza della concessione;
- la garanzia deve contenere l'espressa rinuncia alle disposizioni di cui agli artt. 1955 e 1957 del Codice Civile;
- la garanzia deve prevedere l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune e contenere la espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui al comma 2 dell'art. 1944 del Codice Civile, nonché l'obbligo del fideiussore ad anticipare le spese necessarie;
- la garanzia deve prevedere la non opponibilità all'amministrazione del mancato o ritardato pagamento del premio o di supplementi di premio.

Capo V - Procedimento per il rilascio di concessione

Art. 18. Principi e normativa applicabile

1. L'assegnazione di concessioni e la modifica del contenuto di concessioni già rilasciate sono disposte con procedimento ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi previsti dagli artt. 1-10 del D. Lgs. n. 36/2023, e conformemente al diritto dell'Unione europea, compresa la Direttiva 2006/123/CE.

2. La procedura di assegnazione in concessione di aree del demanio marittimo può avviarsi su iniziativa dell'Ente che provvede d'ufficio alla pubblicazione di un bando o su istanza di parte.

3. Nel caso di istanza da parte di operatore economico l'ufficio pubblica un avviso nel quale viene data contezza della presentazione dell'istanza.

4. Il bando di gara o l'avviso pubblico, nell'ambito nella cornice normativa delle disposizioni nazionali, regionali e del regolamento comunale in materia di demanio marittimo, potrà prevedere delle disposizioni per disciplinare nel dettaglio e operativamente le diverse fasi della procedura ad evidenza pubblica.

5. In entrambi i casi il procedimento deve garantire la segretezza delle offerte e favorire la partecipazione di microimprese e piccole e medie imprese, anche riunite in raggruppamenti o consorzi, ed enti del terzo settore;

6. Il procedimento dovrà individuare i soggetti più idonei a garantire una gestione del bene demaniale che ne assicuri la fruibilità pubblica, nonché la migliore funzionalità e produttività per la finalità turistica, a pena di decadenza in caso di inadempimento, e che valorizzi anche le aree contigue e il sistema turistico-ricettivo locale, conformemente al principio che lo sviluppo deve essere sostenibile e deve salvaguardare le risorse ambientali e culturali del territorio.

7. Non sono soggette a procedimento ad evidenza pubblica le modifiche del contenuto delle concessioni già rilasciate:

- a. che siano già state previste nell'avviso pubblico o nel bando di gara;
- b. che riguardino la ri-perimetrazione dell'area conseguente a fenomeni di erosione o ripascimento dell'arenile;
- c. che siano giustificate da fatti oggettivi non prevedibili al momento del rilascio della concessione e siano funzionali ad una più efficiente individuazione degli spazi di transito o di servizio, anche a seguito della sopravvenuta modifica della pianificazione pubblica dell'arenile e che, in ogni caso, non comportino un aumento nell'estensione dell'area concessa superiore al 20%;
- d. che riguardino la realizzazione di opere che non determinano un'alterazione sostanziale del complessivo contenuto originario della concessione;

8. Le modifiche soggette a procedimento ad evidenza pubblica non pregiudicano i diritti del concessionario derivanti dalla concessione di cui sia titolare.

9. In presenza di oggettivi motivi d'urgenza, anche in assenza di procedimento ad evidenza pubblica, l'amministrazione può rilasciare, ai sensi dell'art. 10 R.C.N, concessioni temporanee per il tempo strettamente necessario all'esperimento delle procedure di affidamento, di durata, in ogni caso, non superiore a 6 mesi, a favore del soggetto titolare di una concessione in scadenza;

10. Il titolare della concessione temporanea è equiparato a concessionario uscente, anche in relazione agli obblighi connessi alla rimessione in pristino dell'area.

11. Sono escluse dalle procedure di evidenza pubblica le concessioni che il Comune intende riservare per sé stesso per motivi di pubblica utilità e di interesse collettivo.

Art. 19. Domande di assegnazione di concessione. Requisiti generali di ammissibilità

1. Possono chiedere l'assegnazione di concessioni i soggetti aventi i requisiti soggettivi richiesti dalla legge per intrattenere rapporti contrattuali o concessori con la pubblica

amministrazione, tenendo conto in particolare di quanto previsto dall'art 32 ter del Codice Penale "Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione" e dei principi dettati dal D. Lgs. n. 36/2023 cd. Codice dei Contratti Pubblici.

2. Le domande, unitamente ad autocertificazione del possesso dei requisiti di ammissibilità, sono presentate all'ufficio comunale competente mediante i modelli ministeriali relativi al sistema informativo del demanio marittimo S.I.D. unitamente alla documentazione prevista dall'allegato S2 della L.R. n. 33/2002 e all'attestazione del versamento delle spese di istruttoria, ai sensi dell'art. 11 Reg. C. N. Il piano finanziario di investimento e di ammortamento, il Computo metrico estimativo delle opere da realizzarsi, il piano finanziario che evidenzia i costi di realizzazione delle opere, il cronoprogramma in cui siano indicati i termini temporali di inizio e ultimazione di tutti gli interventi e lavori previsti dovranno essere trasmessi al Comune, per ragioni di tutela della segretezza delle offerte, solo nel momento in cui venga accertato che non vi sia alcuna manifestazione di interesse in concorrenza (art. 20 del regolamento) o in sede di presentazione dell'offerta tecnica (art. 21 del regolamento).

3. In caso di documentazione incompleta viene assegnato il termine perentorio di 15 giorni per le integrazioni. In mancanza di integrazioni entro il termine assegnato, l'istanza viene respinta specificando le carenze.

4. Se ritenuto necessario si effettua idoneo sopralluogo per accertare la reale consistenza e misura dell'area richiesta in concessione, anche in relazione a fenomeni di erosione del litorale, nonché l'assenza di incompatibilità con altre attività già autorizzate o di altri elementi ostativi al rilascio della stessa.

5. Il Comune dovrà acquisire, prima del rilascio del titolo concessorio, il parere delle autorità statali competenti e della Regione Veneto e di ogni altra autorità titolare di interessi in relazione al bene e al territorio oggetto della concessione. Nel caso in cui i pareri non pervengano entro trenta giorni il Comune procede senza ulteriori dilazioni e non oltre il termine di 45 giorni dalla richiesta del parere, come previsto dall'allegato S/3 lettera a) della legge regionale 33/2002.

Art. 20. Misure per la trasparenza, la pubblicità e la concorrenza

1. L'amministrazione, a seguito della presentazione di almeno una istanza di assegnazione di una concessione oppure di propria iniziativa, ne dà notizia mediante pubblicazione di avviso o bando pubblico per sollecitare eventuali manifestazioni di interesse che dovranno essere presentate entro il termine di 30 giorni, decorrenti dal primo giorno di pubblicazione da chi possiede e autocertifica il possesso dei requisiti di ammissibilità. L'avviso/bando dovrà essere pubblicato per almeno 30 giorni all'albo pretorio informatico del Comune e nel sito del Comune nella sezione amministrazione trasparente ed in una pagina "in evidenza" visibile a chi accede direttamente al sito e facilmente reperibile dai motori di ricerca, nonché per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

2. L'avviso/bando deve indicare gli elementi essenziali della concessione da assegnare, quali:

- a) l'individuazione e la descrizione dello stato di fatto e di diritto dell'area, incluse le eventuali pertinenze pubbliche e le altre opere non amovibili o amovibili insistenti sull'area, con l'informazione che il termine per la rimozione delle opere amovibili e di quelle inamovibili che lo Stato non incameri, potrà, a richiesta del concessionario, essere differito dal Comune oltre la scadenza della concessione fino ai 60 giorni successivi all'assegnazione della nuova concessione, a condizione che il concessionario uscente rilasci una garanzia fideiussoria aggiuntiva come riportato al successivo comma 5;
- b) le finalità e l'oggetto della concessione;
- c) l'individuazione dell'attività economica principale e delle attività economiche secondarie che sono state esercitate nell'area;
- d) la durata;
- e) il canone complessivo presunto dovuto in base alla legge;

- f) l'importo minimo dell'investimento dovuto dal concessionario per l'estensione della durata oltre il termine minimo di sei anni e comunque fino ad un massimo di venti anni, ai sensi di quanto previsto dall' allegato S3, lettere e) bis e ter), della legge regionale 33/2002;
- g) i requisiti soggettivi di partecipazione;
- h) le condizioni di ammissibilità dell'offerta;
- i) le modalità di accesso alla documentazione tecnica e di sopralluogo;
- j) l'invito a presentare eventuali manifestazioni di interesse mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata A/R e il relativo termine decorrente dal primo giorno di pubblicazione dell'avviso pari a 30 giorni;

3. L'avviso deve invitare tutti coloro che possono avervi interesse a presentare entro 20 giorni decorrenti dal primo giorno di pubblicazione le osservazioni, ai sensi di quanto previsto dall'art 18 Reg. C. N., che il Comune ha l'obbligo di valutare dandone conto nella motivazione del successivo atto relativo al procedimento di evidenza pubblica oggetto dell'avviso;

4. Qualora entro la scadenza del termine di cui al precedente comma 1 sia presentata una sola domanda oppure una sola manifestazione di interesse, il responsabile del procedimento, previa verifica della conformità all'avviso/bando pubblico e alla regolamentazione vigente, darà corso al procedimento per l'assegnazione della concessione, fatta salva l'acquisizione dei pareri previsti dalla legge e di tutti gli allegati previsti dall'allegato S/2 della L.R. n. 33/2002;

5. Nei documenti della procedura selettiva può essere prevista una cauzione provvisoria pari al 2% del canone complessivo presunto dovuto e una specifica polizza fideiussoria "a prima richiesta" a carico del concessionario uscente partecipante alla procedura selettiva a garanzia dell'obbligo di rimuovere tempestivamente opere insistenti sul demanio marittimo, nelle more di quanto previsto al precedente comma 2 lettera a).

6. Le disposizioni precedenti, per quanto di ragione e con gli opportuni adattamenti anche dei contenuti dell'avviso pubblico, si applicano anche alle domande di modifica di concessioni soggette a procedimento ad evidenza pubblica.

Art. 21. Disciplina del procedimento in presenza di pluralità di domande o manifestazioni di interesse

1. Nel caso di tempestiva presentazione di domande e/o manifestazioni di interesse concorrenti, il responsabile del procedimento, previa verifica di ammissibilità e di corrispondenza delle manifestazioni di interesse al bando/avviso pubblico, comunica agli interessati un disciplinare di gara, con invito a presentare, entro un termine perentorio non inferiore a 60 giorni, un'offerta tecnica ed economica, comprensiva anche di un'autocertificazione del possesso dei requisiti speciali richiesti.

2. Nel disciplinare di gara può essere prevista una cauzione provvisoria pari al 2% del canone complessivo presunto dovuto in base alla legge e una specifica polizza fideiussoria "a prima richiesta" a carico del concessionario uscente partecipante alla gara a garanzia dell'obbligo di rimuovere tempestivamente opere insistenti del demanio marittimo, salvo quanto previsto dall'art. 20 comma 2 lettera a).

3. Sono requisiti soggettivi speciali:

- a. l'iscrizione in Registri tenuti da Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nei Registri delle Commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle esercitabili nell'area demaniale marittima oggetto di domanda, o documentazione equivalente per soggetti stabiliti in altri Paesi membri dell'Unione;
- b. l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, o ad analogo Registro regionale, o attestazione di situazione equivalente per soggetti stabiliti in altri Paesi dell'Unione, in alternativa al requisito di cui al punto a).

4. Il disciplinare di gara potrà comunque prevedere altri requisiti speciali di partecipazione in relazione alla specificità di singole concessioni secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza e comunque in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori

Art. 22. Condizioni di ammissibilità dell'offerta

1. Sono condizioni generali di ammissibilità dell'offerta tecnica e perciò non attribuiscono alcun punteggio:

- a) la compatibilità generale della proposta con tutti i vincoli e limiti gravanti sull'area, inclusi quelli di carattere territoriale, urbanistico, ambientale e paesaggistico;
- b) la compatibilità specifica della proposta:
 - con le regole vigenti per gli interventi strutturali previsti (con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e alla qualità dei manufatti);
 - con la situazione igienico-sanitaria dei luoghi (collegamento alle reti tecnologiche e modalità di scarico);
 - con la situazione dei luoghi relativamente all'accessibilità all'area e ai parcheggi;
 - con le regole vigenti sull'abbattimento o superamento delle barriere architettoniche e le misure appropriate per agevolare l'accessibilità ai portatori di handicap;
 - con i processi naturali in corso che incidono sullo stato dei luoghi;
 - con le regole vigenti per la sicurezza pubblica, con particolare riferimento all'agibilità delle strutture (art. 80 T.U.L.P.S.) da installare nelle aree del demanio marittimo, sia arenile che specchi acquei (parchi acquatici).

Art. 23. Criteri di valutazione delle proposte concorrenti

1. Le proposte sono valutate in conformità ai criteri fissati dalla normativa nazionale vigente e dalla legge regionale del Veneto n. 33 del 2002, con particolare riferimento all'allegato S3 nel rispetto dei principi di cui all'art. 18.

2. Le proposte concorrenti sono valutate mediante l'attribuzione di un punteggio fino ad un massimo di 100 punti, ripartiti dal disciplinare di gara entro i limiti seguenti: da 65 a 75 per la proposta tecnica, da 20 a 30 per il *know-how e l'esperienza tecnica e professionale già acquisita nello svolgimento di un'attività economica assimilabile a quella esercitabile in via principale nell'area demaniale marittima*; fino a 5 punti per l'offerta economica.

3. L'offerta tecnica deve includere:

- a) progetto di gestione (fino 20 punti): valutazione delle caratteristiche e delle modalità di gestione e degli standard dei servizi proposti (densità ombrelloni, servizi igienici, salvataggio e soccorso, servizi medico-sanitari, strutture e servizi ricettivi, giochi, sport, altro), da incrementare rispetto a quelli minimi previsti dalla legge e dagli strumenti urbanistici anche con riguardo all'offerta di specifici servizi turistici in periodi dell'anno non di alta stagione (centri informazione ambientale); qualità e professionalizzazione dell'accoglienza e dei servizi; maggior sicurezza e vigilanza sulle spiagge anche nei tratti di spiaggia libera; preferenza per utilizzo attrezzature non fisse e completamente amovibili qualora le concessioni demaniali ricadano nell'arenile, qualità e condizioni favorevoli del servizio offerte agli utenti (piano tariffario) degli stabilimenti balneari, carattere innovativo dei servizi che si intendono prestare;
- b) piano di investimenti (con importi e programmazione temporale, asseverato da professionista iscritto ad idoneo albo professionale) e piano della manutenzione programmata (fino 20 punti): tipologia e consistenza degli investimenti e delle attività che si intendono esercitare, sostenibilità ambientale (utilizzo di materiali ecocompatibili, impiego di energie rinnovabili, efficienza energetica), qualità e modernizzazione delle infrastrutture, tutela degli ecosistemi coinvolti, tutela e

valorizzazione di beni culturali/ambientali all'interno o in prossimità dell'area oggetto della concessione (verde pubblico, spazi di accesso, parcheggio, zone protette ecc.), miglioramento accessibilità e fruibilità demanio anche da parte dei soggetti diversamente abili;

- c) eventuali investimenti di rilevante interesse pubblico da realizzare al di fuori dell'area oggetto della concessione purché collegati funzionalmente alla stessa e importanti per lo sviluppo del territorio e dell'economia locale (fino 5 punti): viabilità, parcheggi pubblici, altre infrastrutture pubbliche, opere di difesa della costa;
- d) sostenibilità sociale del progetto (fino 5 punti): benefici indiretti e diretti per lo sviluppo dell'economia locale (utilizzo prodotti locali, acquisizione servizi da imprese locali, ecc.) e per impiego di manodopera locale, tenendo conto delle singole specificità e caratteristiche territoriali e in relazione alla tipologia della concessione da gestire;
- e) gestione diretta delle attività principali (fino 5 punti): gestione diretta da parte del richiedente, avuto riguardo dei requisiti speciali di selezione richiesti per la gestione della concessione;
- f) capacità di interazione del progetto con il complessivo sistema turistico-ricettivo del territorio locale (fino 15 punti): collaborazione con uffici IAT, formazione del personale sulle principali risorse ambientali e culturali e sui servizi presenti nel territorio, previsione servizi dedicati alla conoscenza e alla fruizione del territorio della destinazione, collaborazione con proprietari di strutture ricettive in aree contigue per favorire prioritariamente l'accesso e la fruizione dei clienti delle predette strutture alle aree dell'arenile prospiciente oggetto di concessione;
- g) maggiore durata stagionale (fino 5 punti).

4. Il *know-how* e l'esperienza tecnica e professionale già acquisita, nello svolgimento di un'attività economica assimilabile a quella esercitabile in via principale nell'area demaniale marittima, dovranno essere valutati in base alla:

- a) durata e contenuto dell'esperienza maturata e della avvenuta valorizzazione del bene ove è stata esercitata l'attività da parte del concorrente, tenuto conto della eventuale gestione di aree del demanio marittimo, che dovrà essere il più possibile comparabile con quella oggetto della concessione in gara in termini di oggetto, natura, estensione e tipologia dei servizi necessari ad un più proficuo utilizzo del demanio marittimo (*fino 15 punti*);
- b) risultati raggiunti in termini di sostenibilità economica, sociale ed ambientale in relazione a strategie, processi, prodotti innovativi, dimostrabile dall'approvazione di bilanci sociali, ambientali e di impatto (*fino 5 punti*);
- c) possesso certificazioni ambientali nei processi produttivi e di certificazioni relative alla qualità della gestione nelle spiagge e/o delle strutture ricettive e/o di altri beni produttivi oggetto della concessione (*fino 5 punti*).
- d) per attività economiche aventi scopo di lucro:

Maggiore capacità di generare fatturato per mq misurata dal rapporto tra:

A) fatturato annuo medio relativo agli ultimi 3 anni (con esclusione degli anni di vigenza dello stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid-19);

B) superficie utile complessiva destinata all'attività economica espressa in mq.

Al concorrente che dimostrerà di avere il valore più alto $C=A/B$ come risultante del rapporto più sopra specificato verrà attribuito il punteggio massimo di 5 punti, agli altri in proporzione applicando la seguente formula:

$$P = (C\% \text{ iesima}) / (C\% \text{ max}) \times 5$$

ove P = punteggio da attribuire a ciascun concorrente

C% iesima = capacità generare fatturato per mq iesimo

C% max = capacità generare fatturato per mq più alta

5 = punteggio massimo attribuibile

5. L'offerta economica dovrà essere valutata in termini di maggior percentuale canone rispetto a quello previsto dalla legge nazionale vigente: da 1 a 5 punti in proporzione alla maggior percentuale offerta, con attribuzione di 5 punti all'offerta che presenta un rialzo percentuale maggiore.

6. Il disciplinare di gara o la lettera d'invito, in relazione all'oggetto e al contenuto della concessione demaniale marittima e alla tipologia di insediamento con riferimento a quanto previsto dall'allegato S/4 della L.R. n. 33/2002:

- fissa i punteggi entro i limiti minimi e massimi sopra indicati per la valutazione dell'offerta tecnica e del know-how;
- individua i sub-criteri di valutazione ritenuti più appropriati alla tipologia di insediamento e all'oggetto e al contenuto della concessione demaniale marittima, tra quelli previsti, in via generale, dal regolamento;
- determina il punteggio dei sub-criteri individuati che potrà essere uguale, inferiore o superiore a quello specificato nel regolamento;
- prevede obbligatoriamente che il punteggio da attribuire all'offerta economica non sia superiore a 5 punti.

7. Si applica inoltre in ogni caso quanto disposto dall'allegato S3 paragrafo e) bis e paragrafo e) ter della L.R. n. 33/2002, per le procedure ad evidenza pubblica relative al rilascio di concessioni superiori a sei anni e non superiori a 20 anni.

8. La quota di investimento destinata a contributi finanziari per operazioni attuate da enti pubblici o a controllo pubblico, previste da apposite convenzioni con i concessionari di cui al comma 4 della lettera e) bis della L.R. n. 33/2002, viene valutata anche a favore delle domande concorrenti ove i richiedenti assumano l'impegno, quando la convenzione sia stata stipulata precedentemente alla procedura comparativa, di assumere come propri gli obblighi convenzionali già assunti dall'assegnatario della concessione, subentrando nella posizione contrattuale del precedente concessionario.

9. Al disciplinare di gara dovrà essere allegato:

- un capitolato contenente le condizioni economiche e giuridiche della concessione;
- una relazione tecnico-illustrativa da cui risulti l'esatta identificazione catastale dell'area oggetto della concessione e degli immobili ivi insistenti, la situazione relativa al rispetto della normativa edilizia vigente, i vincoli di carattere territoriale, urbanistico, ambientale esistenti e ogni altra informazioni utile che consenta agli operatori economici interessati di presentare una offerta che tenga conto esattamente del contesto di riferimento e che sia appropriata all'oggetto della concessione esattamente individuato e determinato nei documenti di gara.

10. Il disciplinare di gara e tutti gli atti relativi della procedura ad evidenza pubblica dovranno essere pubblicati nel sito del Comune, sezione amministrazione trasparente, tenendo conto della necessità di tutelare la segretezza delle offerte. In tal caso la pubblicazione dei documenti allegati alle offerte e dei verbali di gara, dovrà essere differita nel momento in cui si concluderà la procedura ad evidenza pubblica.

Art. 24. Assegnazione della concessione

1. Decorso il termine per la presentazione delle offerte, il responsabile unico del procedimento nomina una commissione di gara di tre componenti aventi la professionalità richiesta in relazione all'oggetto e al contenuto della concessione per la valutazione comparativa delle istanze in concorrenza.

2. La commissione formula la graduatoria sulla base dei criteri indicati all'art. 23 con l'attribuzione di un punteggio a ciascuna offerta, dopo avere escluso le offerte non ammissibili ai sensi di quanto previsto dall'art. 22.

3. Il responsabile del procedimento adotta il provvedimento di assegnazione della concessione previa verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale dichiarati in sede di domanda e ne dà comunicazione, unitamente ai verbali di gara, a tutti i concorrenti.

Art. 25. Atti successivi all'assegnazione

1. Il responsabile del procedimento invita l'assegnatario a presentare, entro trenta giorni dalla notifica dell'aggiudicazione, qualora non fosse già stata inoltrata prima dell'avvio della procedura ad evidenza pubblica, la formale di domanda di concessione nei termini previsti dall'art. 19 del regolamento e gli allegati ivi previsti (modello ministeriale SID e documentazione prevista dall'allegato S2 della legge 33/2002, ecc.).

2. Il R.U.P. verifica, in relazione alla proposta presentata dal soggetto assegnatario, che non vi siano cause ostative al rilascio degli eventuali ulteriori provvedimenti ai quali è subordinato l'esercizio dell'attività o la realizzazione delle opere.

3. Il responsabile del procedimento, coordinandosi con gli uffici competenti, verifica altresì che siano stati acquisiti tutti i pareri da parte degli enti competenti, ai sensi dell'art. 19 c. 5 del presente regolamento, e, se del caso, indice una conferenza dei servizi ai sensi degli art. 14 e successivi della L. n. 241/1990 e s.m.i. al fine di acquisire/integrare/modificare i previsti pareri.

4. Accertato di aver ottenuto i pareri positivi e che nulla osti al rilascio del titolo concessorio, l'assegnatario sarà invitato a presentare:

- una garanzia fideiussoria, come descritto agli artt. 16 e 17 del presente regolamento;
- le polizze assicurative previste per la responsabilità civile verso i terzi e per il rischio di scoppio incendio fulmine;
- ricevuta di corresponsione del canone per la prima annualità.

5. All'esito dei suddetti adempimenti viene rilasciato il titolo concessorio, fermo restando l'applicazione della normativa vigente in materia di commercio, igiene e sanità pubblica, edilizia-urbanistica e T.U.L.P.S.

6. In caso di pareri negativi, mancato rilascio dei titoli/autorizzazioni/nullaosta, decorrenza del termine di trenta giorni senza la presentazione della documentazione richiesta, l'assegnatario è escluso dalla procedura e viene avviato l'iter di assegnazione della concessione nei confronti del soggetto utilmente collocato in graduatoria, fino all'esaurimento della stessa.

Art. 26. Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto di concessione

1. Il concessionario previa autorizzazione del Comune, può affidare ai sensi di quanto previsto dall'art 45 bis del C. N. ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione fino all'intera sua durata.

2. L'autorizzazione non potrà essere rilasciata quando l'esercizio diretto della concessione ha costituito elemento di preferenza nel concorso di più domande di concessione, salvo che non si tratti di affidamento di attività secondarie.

3. I soggetti individuati devono possedere i requisiti soggettivi e la regolarità contributiva.

4. L'attività si intende secondaria quando è strumentale o accessoria e/o comunque caratterizzata da elementi di specificità rispetto allo scopo/oggetto indicato nella concessione e comporta l'uso di un'area inferiore alla metà dell'area in concessione. La strumentalità, accessorialità e specificità dell'attività secondaria deve essere adeguatamente dimostrata nella richiesta di autorizzazione, fermo restando che in ogni caso una nuova attività secondaria potrà essere autorizzata se la stessa consente un utilizzo proficuo del demanio marittimo e sia simile a quelle eventualmente previste nell'avviso pubblico di cui all'art. 20.

5. La domanda di autorizzazione deve essere presentata tramite modello D6 ministeriale corredato dalle seguenti ulteriori informazioni e/o documenti:

- a) i dati del terzo individuato con dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti;
 - b) oggetto dell'attività da subaffidare;
 - c) individuazione planimetrica della stessa all'interno dell'area in concessione;
6. L'efficacia della autorizzazione è subordinata alla presentazione al protocollo del Comune dell'atto privato di affidamento al terzo (atto notarile e/o scrittura privata autenticata dal Notaio e/o scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate)
7. Il procedimento di autorizzazione si conclude nel termine di 60 (sessanta) giorni.

Art. 27. Subingresso nella concessione

1. Il subingresso nella concessione può essere autorizzato dal Comune ai sensi di quanto previsto dall' art 46 del C.N. e dall' art 30 del Reg. C. N. in tutti quei casi in cui non vi sia una elusione delle regole previste nel presente regolamento a tutela dei principi di concorrenza e libertà di stabilimento.
2. La successione per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza dell'originario concessionario può essere causa di subingresso di un altro operatore economico a condizione che lo stesso posseda i requisiti generali e speciali previsti per gestire la concessione.

Art. 28. Immissione nel possesso dei beni oggetto di concessione

1. Il processo verbale di immissione nel possesso dei beni deve indicare i punti di riferimento per l'individuazione del confine dell'area in concessione al fine di facilitare nel tempo l'attività di vigilanza (art. 34 Reg. C. N.).
2. Tra le condizioni particolari dell'atto di concessione può essere previsto l'obbligo per il concessionario di apporre termini lapidei.
3. Quando l'atto di concessione prevede la realizzazione di opere, anche di facile rimozione, il processo verbale si chiude con l'ultimazione dei lavori e deve attestare la conformità delle opere a quanto previsto nella concessione.
4. Se nel corso dei lavori interviene la necessità di apportare varianti, queste devono essere espressamente autorizzate.

Art. 29. Concorrenza parziale

1. Fatta salva l'ipotesi di concessione riferita a settori/Unità Minime di Intervento che richiedono il consorzio o la regolamentazione dei rapporti fra più interessati, se l'utilizzazione del bene è limitata da preesistenti concessioni o autorizzazioni il concessionario può chiedere la riduzione del canone salva la facoltà di rinuncia (art. 40 C. N.).
2. Se non è possibile stabilire la preesistenza del titolo, sarà operata una riduzione di una o di entrambe le concessioni o autorizzazioni in modo da garantire la coesistenza.
3. Se entrambe le concessioni possono coesistere, la riduzione sarà misurata in proporzione all'area concessa o richiesta in concessione.
4. Se la coesistenza non è possibile si applicano le regole del concorso di domande.

Capo VI - Variazioni al contenuto della concessione

Art. 30. Variazione al contenuto della concessione

1. La variazione del contenuto della concessione è autorizzata dal dirigente, sentiti gli uffici competenti, nei seguenti casi:

- quando non vengono modificati lo scopo, la superficie e le opere, o il titolare della concessione (art. 24 Reg. C. N.);
 - quando l'ampliamento sia determinato da ripascimento dell'arenile senza aumento della lunghezza del fronte mare;
 - quando l'ampliamento sia diretto allo stesso scopo della concessione originaria e non comporti aumento del fronte mare e inoltre consenta una ricomposizione funzionale delle concessioni esistenti;
 - quando si tratti di ampliamento della zona in concessione dei chioschi esistenti, diretta allo stesso scopo, utilizzata prioritariamente come zona scoperta e al fine di uniformarla alla dimensione massima prevista per i nuovi chioschi in progetto;
2. Negli altri casi la variazione è autorizzata, nel rispetto del Piano Particolareggiato dell'Arenile, con atto suppletivo.
3. L'autorizzazione alla variazione non può essere rilasciata:
- quando riguardi gli elementi valutati in sede di concorrenza ai fini della priorità delle istanze;
 - quando l'aumento di superficie è richiesto per casi diversi dai seguenti:
 - quando a causa della variazione vengano meno i fini indicati dall'articolo 39 del Codice della Navigazione;
 - quando riguardi lo scopo della concessione.
4. In tali casi il responsabile del procedimento comunica i motivi di rigetto dell'istanza e la possibilità di proporre domanda di nuova concessione.
5. All'entrata in vigore della Variante al Piano Particolareggiato dell'Arenile, dovrà essere introdotta suppletivamente, per le concessioni esistenti, l'obbligo di attuazione del piano particolareggiato secondo le N.T.A. dello stesso, e conseguentemente i concessionari dovranno conformarsi e adeguarsi alle prescrizioni e condizioni ivi previste, a pena di decadenza di cui all'art. 32.

Art. 31. Istruttoria per il rilascio della licenza suppletiva

1. Il procedimento per la licenza suppletiva è analogo al procedimento per le nuove concessioni quando vi è l'ampliamento di superficie non determinato da ripascimento dell'arenile.
2. La concessione suppletiva, in caso di variazione del titolare, seguirà quanto previsto dal precedente art. 27.
3. Quando non vi è modifica all'estensione della zona già concessa o l'ampliamento è determinato da ripascimento dell'arenile non si procede a pubblicazione dell'istanza.
4. Si applicano in ogni caso le norme relative agli atti successivi all'accoglimento dell'istanza e all'immissione nel possesso dei beni dettate per il rilascio di nuova concessione.

Capo VII - Cessazione del titolo concessorio

Art. 32. Decadenza della concessione

1. Il Comune può sempre svolgere attività di verifica circa la permanenza dei requisiti posseduti dal concessionario al momento del rilascio della concessione, sulla concreta attuazione del programma degli investimenti e delle attività correlate, nonché sul puntuale adempimento degli impegni assunti dal concessionario.
2. La decadenza dalla concessione, anche eventualmente a seguito di esito negativo delle verifiche di cui al comma 1, può essere dichiarata nei casi di cui all'art. 47 del C. N., previa garanzie partecipative ai sensi della l. n. 241/1990, ed a seguito di formale contestazione da elevarsi, se ne ricorrono i presupposti, durante la vigenza della concessione.

3. La proroga di cui al comma secondo dell'art. 47 C. N. è accordabile per un tempo massimo di mesi 6 (sei) e solo per porre rimedio alle inadempienze accertate e contestate (lett. a e b, comma primo, art. 47 C. N.).

4. L'Amministrazione può dichiarare la decadenza della concessione:

- a) per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione o per mancato inizio della gestione, nei termini assegnati;
- b) per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione;
- c) per "cattivo uso", intendendosi esemplificativamente per tale le gravi violazioni degli obblighi, delle condizioni generali e particolari previsti nella concessione, l'inosservanza grave degli obblighi e delle condizioni valutate in sede di concorrenza, o imposti da norme di leggi o di regolamento, nonché per la mancata prestazione dei servizi ad uso comune di cui all'art. 9 del presente regolamento;
- d) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;
- e) per omesso pagamento di n. 2 rate del canone;
- f) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione.

5. Nel caso di cui alle lett. a), b) e c), in applicazione del comma 2, l'Amministrazione può accordare, prima della decadenza e per una sola volta, una proroga al concessionario per un tempo massimo di mesi 6 (sei) e solo per porre rimedio alle inadempienze contestate.

6. Prima di dichiarare la decadenza, l'Amministrazione fissa un termine entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni.

7. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.

Art. 33. Revoca della concessione

1. Le concessioni sono revocabili, per sopravvenute necessità relative a "pubblici usi del mare" o ad opere pubbliche o di pubblico interesse da realizzare, in tutto o in parte, sull'area in concessione. La revoca va adeguatamente motivata, garantendo al concessionario la partecipazione al procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.

2. La revoca non dà diritto ad indennizzo mentre, nel caso di revoca parziale, si procede ad un'adeguata riduzione del canone.

Capo VIII - Forme particolari di occupazione

Art. 34. Istruttorie brevi

1. Le domande dirette all'esercizio di attività di durata inferiore a trenta giorni, sono valutate nel termine di trenta giorni, a seguito di sopralluogo, sentiti gli uffici comunali competenti.

2. La domanda deve indicare l'area, il tipo di utilizzazione e la durata.

3. La documentazione è limitata all'identificazione dell'area e delle opere (modello ministeriale D1), la cui facile rimovibilità e corrispondenza alla normativa di sicurezza dovrà essere attestata da tecnico abilitato.

4. La concorrenza è risolta in base alla priorità dell'istanza, salva la facoltà per il comune di pubblicare entro il 30 aprile di ogni anno particolari condizioni di preferenza su determinate aree e termini per la presentazione delle relative istanze.

5. Il dirigente, previo introito del canone commisurato al tempo di occupazione, autorizza l'utilizzazione temporanea, con l'indicazione di eventuali condizioni e/o obblighi (art. 39 C.N.).

Art. 35. Anticipata occupazione

1. L'autorizzazione ad occupare il bene demaniale prima del rilascio della concessione, per ragioni di urgenza, secondo quanto previsto all'art. 38 del Codice della Navigazione e dall'art. 35 del regolamento di esecuzione, deve essere motivata in ordine al pregiudizio derivante dai tempi per il procedimento amministrativo.

2. In merito al carattere di urgenza di cui al comma 1 la Giunta Comunale, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, provvede con propria deliberazione a definirne i caratteri distintivi.

3. Quando vi è incertezza sulla natura del bene o sul confine tra proprietà privata e proprietà demaniale, l'autorizzazione all'anticipata occupazione o al mantenimento delle opere già realizzate, può comunque essere rilasciata in attesa degli accertamenti definitivi.

4. In tale ipotesi, l'atto autorizzativo dovrà prevedere la costituzione di idonea cauzione resa a favore del Comune, aggiornata annualmente, e che sarà introitata dall'Amministrazione Comunale, o svincolata in relazione agli esiti dell'accertamento definitivo.

5. L'anticipata occupazione può essere autorizzata in luogo della concessione, anche quando non vi è incertezza, ma è stata avviata, o, in base allo stato dei luoghi, potrà essere avviato il procedimento per la sdemanializzazione dell'area.

6. Nel caso di cui al precedente comma, oltre alla costituzione di cauzione, deve essere corrisposto il canone nella misura stabilita dalla legge.

Capo IX - Disposizioni di carattere generale

Art. 36. Attività soggette ad autorizzazione

1. È vietato in assenza di autorizzazione:

- 1) porre in opera recinzioni, tubazioni, cartelli di qualsiasi tipo, cavi elettrici, gavittelli, boe, piattaforme, zattere e simili o eseguire qualsiasi innovazione anche mediante movimenti di sabbia;
- 2) accendere fuochi sull'arenile, tenere, utilizzare e trasportare bombole a gas, stufette a petrolio e simili, e qualsiasi prodotto infiammabile o inquinante;
- 3) condurre sulla spiaggia e fare il bagno a cani o altri animali ad eccezione dei tratti di arenile segnalati da appositi cartelli. L'autorizzazione non è necessaria per i cani da guida per i non vedenti, per i cani di ausilio alle forze dell'ordine e per i cani di salvataggio muniti di regolare brevetto;
- 4) esercitare attività commerciali e lucrative (comprese le attività di arti e mestieri, insegnanti di nuoto ecc.). L'autorizzazione e i divieti relativi a tali attività sono disciplinati dal piano di commercio sulle aree pubbliche e in particolare dal Regolamento del commercio e quello del commercio su aree demaniali marittime;
- 5) transitare o sostare con veicoli di qualsiasi genere ad eccezione dei mezzi utilizzati dai portatori di handicap e dei veicoli di soccorso. La sosta è autorizzabile solo nelle aree a parcheggio previste dal piano particolareggiato dell'arenile;
- 6) installare tende, roulottes e altri impianti predisposti ad attività di campeggio;
- 7) operazioni e/o utilizzi ai sensi dell'art. 39 del Reg. C. N., con particolare riferimento alle operazioni di dragaggio, ripascimento e difesa della costa. In questi casi, qualora vi siano le condizioni, si applicano le disposizioni di all'art. 37 del Reg. C. N.;
- 8) Operazioni per la manutenzione dell'arenile, quali interventi sui nuclei attrezzati, sui servizi igienici e piccole movimentazioni di sabbia intese, queste, come interessanti volumi inferiori a 5.000 mc;

2. In merito al punto 5, possono transitare e sostare i mezzi per il rifornimento agli esercizi pubblici per le sole operazioni di carico e scarico:

- dal 1 gennaio al 15 maggio, dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 20:00;
- dal 15 maggio al 15 settembre prima delle ore 10:00 e dopo le ore 19:00;
- dal 15 settembre al 31 dicembre, dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 20:00;

3. Possono transitare e sostare i mezzi per la pulizia della spiaggia:

- dal 1 gennaio al 15 maggio, dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 20:00;
- dal 15 maggio al 15 settembre prima delle ore 09:00 e dopo le ore 20:00;
- dal 15 settembre al 31 dicembre, dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 20:00;

4. Per le attività indicate ai punti 2, 5, 7 e 8 l'autorizzazione si intende sostituita da una segnalazione certificata di inizio di attività (ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.) da presentare almeno 10 giorni prima, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, nonché delle misure adottate per prevenire pericoli o danni a terzi.

5. La S.C.I.A. può altresì contenere la domanda di autorizzazione in deroga agli orari prescritti dal presente Regolamento, se adeguatamente giustificata da forze di causa maggiore. L'assentimento dell'autorizzazione in deroga è a esclusiva discrezione dell'Amministrazione.

6. Sono esenti da tale autorizzazione i mezzi comunali e dell'azienda di nettezza urbana.

7. Le autorizzazioni e le comunicazioni previste dal presente articolo non esimono il concessionario dalla necessità di munirsi di ogni altro titolo necessario allo svolgimento delle attività medesime.

Art. 37. Esoneri

1. Non sono soggette ad autorizzazioni le attività istituzionali e a semplice comunicazione quelle promosse dal Comune stesso, da realizzare sull'arenile.

2. Resta fermo, il rispetto delle norme sulla sicurezza e l'acquisizione di ulteriori autorizzazioni previste da norme o regolamenti.

Art. 38. Divieti generali

1. È vietato fare il bagno:

- negli ambiti portuali che comprendono la foce di fiumi, i canali di accesso e nelle acque marittime prospicienti le bocche dei predetti canali fino a una distanza di 200 metri verso il largo;
- nelle zone dichiarate inquinate;
- nei corridoi di transito riservati alle unità da diporto.

2. È inoltre vietato nelle spiagge demaniali marittime e sugli specchi acquei antistanti ove si svolgono attività balneari:

- a) lo svolgimento di gare, e altre attività organizzate;
- b) disporre nella zona di lido compresa nei 5 metri dalla battigia, ombrelloni, sedie a sdraio, unità da diporto o altre cose di ostacolo al transito e alla balneazione, nella predetta zona di lido è comunque vietato qualsiasi attività o comportamento che limiti o impedisca il transito delle persone, nonché dei mezzi di servizio e di soccorso sia lungo il lido sia dalla spiaggia verso il mare e viceversa;
- c) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei (entro i 500 metri dalla costa) con qualsiasi tipo di velivolo anche sportivo a quote inferiori a 300 metri (1000 piedi) nonché ammarare, atterrare e decollare;
- d) far sostare le imbarcazioni da pesca;

e) il transito e la sosta pedonale, nonché qualsiasi attività, sulle scogliere non attrezzate per il passaggio.

3. I divieti indicati ai punti precedenti possono essere derogati con atto del dirigente nell'ambito dello svolgimento di particolari manifestazioni.

Art. 39. Disposizioni in materia di navigazione

1. La disciplina e la sicurezza della navigazione marittima e della navigazione da diporto sono regolate dall'Autorità marittima con apposite ordinanze.

2. Quando dette ordinanze prevedono obblighi per i concessionari, gli obblighi si intendono inseriti nell'atto di concessione, salve diverse previsioni del titolo o del presente regolamento.

Art. 40. Norme generali sulle aree pubbliche

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le ordinanze e il regolamento comunale di Polizia Urbana, le ordinanze e i regolamenti in materia di usi e comportamenti su aree pubbliche.

Art. 41. Sanzioni

1. La violazione degli obblighi, delle condizioni generali e particolari relativi alla concessione previsti nel titolo o nel presente regolamento comporta, nei casi più gravi, la decadenza o la sospensione della concessione secondo quanto previsto all'art. 32 del presente regolamento.

2. Si applicano inoltre le sanzioni previste dall'art. 60 della L.R. n. 33/2002.

3. La violazione delle altre norme contenute nel presente regolamento, se il fatto non è previsto come reato o come illecito amministrativo da una specifica disposizione di legge, è punita, ai sensi degli articoli 1161, 1164 del Codice della Navigazione.

4. La violazione dei divieti generali su aree pubbliche è sanzionata secondo le disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze che li prevedono.

5. Gli addetti al controllo, all'atto dell'accertamento della violazione, potranno procedere al sequestro amministrativo cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono procedere al sequestro amministrativo delle cose che sono il prodotto dell'illecito.

6. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento spetta al Comune (art.104 della Legge 507/99, L.R. 10/77 e art. 60 della L.R. 33/02).

7. Con ordinanza di ingiunzione potrà essere disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e deve essere disposta anche la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengono a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

Art. 42. Disposizioni finali

1. Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione delle medesime, la notificazione e definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano, in quanto applicabili, le norme della Legge 24 novembre 1981, n.689.

2. Per quanto non espressamente previsto o richiamato nel presente regolamento si rimanda alla Legge Regionale n. 33 del 04.11.2002, al Codice della Navigazione e al suo Regolamento nonché alle leggi vigenti in materia.

3. Il presente Regolamento entrerà in vigore il decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio online.